

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Barengimembro designato dal Consiglio
Nazionale Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 24.01.2012, dopo aver esaminato:
il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento personale dietro cessione del quinto dello stipendio, a seguito della chiusura del rapporto con effetti dal 1° maggio 2011 il mutuatario chiedeva il rimborso della quota parte del premio assicurativo afferente la copertura del periodo successivo all'estinzione in ragione di quanto stabilito nel noto accordo ABI – ANIA dell'ottobre 2008 in materia di polizze assicurative connesse a contratti di finanziamento.

A fronte del diniego da parte dell'intermediario (nel frattempo attivatosi presso l'impresa di assicurazioni) motivato con la circostanza che – a norma delle condizioni generali di contratto a suo tempo sottoscritte – in caso di estinzione anticipata del finanziamento la garanzia del rischio vita permane avendo quali beneficiari gli eredi dell'ex mutuatario, proponeva reclamo (rimasto inevaso) il 27 luglio 2011 reiterando la richiesta di rimborso della quota parte del premio non goduta pari a 1.065,42 euro, oltre gli interessi di mora.

Con ricorso del 27 settembre 2011 chiede a questo Collegio di voler accertare il proprio diritto a godere del detto rimborso della quota parte del premio per l'importo di 1.056,46 euro.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, *in limine*, il proprio attuale stato di liquidazione volontaria. Nel merito l'inapplicabilità al rapporto tanto del regolamento n. 35/2010 dell'Isvap *ratione temporis* (per essere questo riferibile ai soli contratti assicurativi commercializzati dopo il 1° dicembre 2010) quanto dell'accordo ABI – ANIA, rappresentativo di un mero

protocollo di comportamento, privo di qualsiasi valenza normativa. Richiamati i propri interventi presso l'impresa di assicurazione e la circostanza che le somme versate a titolo di premio non sono mai entrate nel proprio patrimonio, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La preliminare eccezione afferente lo stato di liquidazione volontaria nel quale attualmente versa parte resistente non si traduce, nelle controdeduzioni, in una espressa domanda di irricevibilità del ricorso, del quale si chiede invece il rigetto nel merito. Anche tuttavia a volerla interpretare come tesa a siffatto risultato processuale, risulterebbe comunque inaccoglibile in ragione della incontestata e assorbente circostanza che il resistente, alla data di proposizione del ricorso, ancora non versava nel dichiarato stato di liquidazione, risultando – per contro – abilitato all'esercizio dell'attività finanziaria.

Doverosamente precisato questo, occorre – nel merito – prendere le mosse dalla particolare tipologia di rapporto oggetto della controversia. Esso si compone, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte da due diverse imprese: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento negoziale, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nell'intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolti a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra i due negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o l'efficacia o l'esecuzione dell'altro, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Sembra ragionevole ritenere, conformemente a consolidati indirizzi ermeneutici divisati dai tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, che i contratti in rassegna sono caratterizzati da collegamento negoziale sia per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo sia perché il concorso verso un identico risultato economico – sociale (e quindi il relativo nesso funzionale) deriva direttamente dalla legge che, come nel caso di specie, inderogabilmente contempla l'obbligatorietà della copertura assicurativa per operazioni di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 197; 359; 1187; 1884/2011 di questo Collegio).

L'art. 3, co. 5, delle condizioni generali del contratto di assicurazione prevede tuttavia espressamente che "l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, relativamente alla copertura in caso di decesso...non determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, che resta pienamente efficace con l'assegnazione del beneficio delle prestazioni assicurate a favore degli eredi legittimi dell'assicurato ed il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e dei diritti fino a quel momento in capo alla contraente" (cioè all'intermediario). E' lecito dubitare della validità di siffatta clausola nella misura in cui essa, per un verso, determina a carico del consumatore – contraente un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" (art. 33 del codice del consumo), data l'evidente mancanza di interesse alla prosecuzione di un rapporto indissolubilmente legato, sul piano funzionale, al contratto di finanziamento. Per altro verso una vera e propria novazione del



rapporto originariamente concluso dal quale ora il (nuovo) contratto di assicurazione sulla vita prescinde affatto. La questione, in ogni caso, potrebbe ritenersi riguardare un profilo che, in quanto relativo al versante del diritto delle assicurazioni, esula dal perimetro della cognizione propria di questo Collegio.

Non così peraltro in punto di sua legittimità (ed effetti) con riferimento a negozi caratterizzati da collegamento negoziale alla luce del diritto vivente. Al pari di altre non dissimili clausole (tese a escludere che l'estinzione anticipata del finanziamento produca effetti sul contratto d'assicurazione) più volte censurate negli indirizzi dell'Arbitro Bancario Finanziario, anche quella in rassegna pare inopponibile al sovvenuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) perché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe – quanto alla garanzia del finanziamento – privo di causa (v. anche Collegio ABF di Milano, decisione n. 2573/2011).

Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI - ANIA del 22 ottobre 2008. Dovendosi riconoscere a tale accordo natura meramente ricognitiva degli obblighi delle parti (esso, in ogni caso, enuncia regole di *good practice* dalle quali non discostarsi), è del tutto evidente che le conclusioni non possono risultare dissimili da quelle enunciate. Né, sotto diversi (sebbene complementari) versanti assume – ai fini del decidere – rilievo l'entrata in vigore del regolamento Isvap n. 35/2010, visto che le relative norme hanno come destinatari le imprese d'assicurazione mentre, nel caso di specie, si controverte degli obblighi in capo al finanziatore.

Da tanto consegue, in osservanza dei pregressi conformi orientamenti di questo Collegio (e v. ad es., decisioni nn. 197, 347, 359 e 1187/11, in linea con la ricordata decisione n. 2573/11 del Collegio ABVF di Milano), il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento che, calcolato in maniera proporzionale all'importo a suo tempo versato, ammonta a 1.043,29 euro.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso di € 1.034,29. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI